

Condizione di reciprocità - onere della prova

Fonti del diritto - trattamento dello straniero - condizione di reciprocità - onere della prova - ripartizione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24923 del 09/10/2018

>>> La prova dell'esistenza della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi sul trattamento dello straniero incombe, in caso di contestazione, su quest'ultimo, qualora detta condizione si ponga come fatto costitutivo del diritto da lui azionato; ove, al contrario, il medesimo straniero sia convenuto in giudizio per accertare, con riferimento ad un suo acquisto, il mancato rispetto di tale condizione, è l'attore a dovere dimostrare questa circostanza. Il giudice del merito, al fine di compiere il relativo accertamento, può avvalersi di tutte le risultanze istruttorie ritualmente acquisite agli atti, a prescindere dalla loro provenienza. (Nella specie, era contestata la nullità dell'acquisto di un immobile, situato in Italia, da parte della convenuta, una società di diritto svizzero, per mancato rispetto della condizione di reciprocità, da valutare ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge federale svizzera del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi ad opera di persone non residenti in Svizzera).

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24923 del 09/10/2018